

FEDERAZIONE ITALIANA EDUCATORI FISICI E SPORTIVI

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE SCOPO E SEDE

ART. 1 — È costituita con sede a Roma la Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (FIEFS).

La Federazione è riconosciuta ai fini sportivi in qualità di Associazione benemerita dal Consiglio Nazionale del CONI.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La Federazione è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale che sono ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia allo statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la Federazione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

ART. 2 — È compito istituzionale della FIEFS l'inserimento professionale dell'educatore fisico e sportivo nei vari settori operativi della società attraverso:

- a) la promozione di studi e di ricerche scientifiche sull'igiene, la fisiologia, la psicopedagogia, la cinesiologia e la medicina applicata alle attività sportive;
- b) l'aggiornamento culturale degli iscritti sui progressi tecnico-scientifici dell'educazione fisica applicata agli sports;
- c) la valutazione dell'attitudine agli sports e lo studio degli effetti delle tecniche di allenamento;
- d) l'attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù;
- e) la promozione di qualsiasi iniziativa utile ai fini della propaganda sportiva con convegni culturali e didattici e lo sviluppo di attività assistenziali e morali in funzione degli interessi fisico-sportivi;
- f) la costituzione e l'organizzazione dell'attività di associazioni e di società sportive, centri sportivi, palestre pubbliche e private, villaggi turistici, centri per anziani, case di soggiorno per giovani ed anziani e centri estivi ed invernali di attività motoria per ragazzi, nella scuola e nella società aderenti alla FIEFS purché dirette da iscritti ordinari di cui al successivo art. 5 comma c);
- g) la tutela della professionalità nel campo della cinesiologia applicata in tutti i settori del movimento umano;
- h) l'impulso alle attività dell'Educazione Fisica ed ai corsi liberi di formazione fisico sportiva e di specializzazione, nonché a manifestazioni ludico sportive e ad attività ricreative;
- i) la tutela professionale di tutti gli iscritti nel settore scolastico, igienico sanitario e sportivo;
- j) l'istituzione di propri centri federali, nazionali e regionali per i propri iscritti;
- k) l'organizzazione di viaggi di istruzione in Italia ed all'Estero anche in occasione di importanti manifestazioni sportive e culturali;
- l) l'associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione, secondo i precedenti punti da a a k, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

È compito altresì della FIEFS promuovere, svolgendo tutte le più opportune azioni ed iniziative, il riconoscimento giuridico e l'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli educatori fisici e sportivi, in sede nazionale comunitaria ed internazionale. In attesa dell'adozione da parte del legislatore degli idonei strumenti normativi, la FIEFS potrà predisporre, conferendosi ogni potere in merito al Consiglio Direttivo Nazionale, norme regolamentari al riguardo.

È compito infine della FIEFS:

- 1) vigilare per la tutela del titolo professionale;
- 2) svolgere l'attività diretta ad impedire per quanto possibile l'esercizio abusivo della professione;
- 3) predisporre un codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti.

TITOLO II

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA FIEFS

ART. 3 — La FIEFS, che non persegue fini di lucro, provvede all'espletamento delle proprie attività mediante:

- a) le quote di iscrizione annuali;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici e privati e di Amministrazioni statali;
- c) eventuali contributi del CONI;
- d) eventuali contributi di privati.

TITOLO III

ISCRITTI E LORO CATEGORIE - DIRITTI ED OBBLIGHI

ART. 4 — Possono fare parte della FIEFS, in qualità di iscritti gli studiosi, i docenti e tutti coloro che si interessano di E.F. e di problemi educativi in genere.

ART. 5 — Gli iscritti della FIEFS si distinguono in:

- 1) onorari;
- 2) benemeriti;
- 3) ordinari;
- 4) aderenti
- 5) aggregati.

a) Gli iscritti onorari sono nominati fra coloro i quali con i loro contributi scientifici o pratici favoriscano lo sviluppo dell'E.F., dello Sport e della FIEFS;

b) gli iscritti benemeriti sono nominati fra coloro che abbiano contribuito, in modo notevole, alla realizzazione dei fini statuari, nonché all'incremento del patrimonio sociale;

c) sono iscritti ordinari gli insegnanti di E.F. di ruolo, già di ruolo, abilitati, i diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie ed i Maestri della Scuola Centrale dello Sport;

d) sono ammessi quali iscritti aderenti i tecnici federali inquadrati nelle Federazioni sportive, i Maestri elementari e di scuola materna, nonché gli studenti degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, gli studenti di Scienze Motorie, scuola, società sportive e tutti coloro che si interessano di educazione fisica e sport e di problemi educativi in genere;

e) sono ammessi in qualità di iscritti aggregati tutti coloro che chiedono di partecipare alle attività della FIEFS;

f) è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

ART. 6 — Tutti gli iscritti alla FIEFS sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto;
- b) collaborare alle attività della Federazione;
- c) versare le quote ed i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) tutti i tesserati alla FIEFS sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza, e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

ART. 7 — Gli iscritti ordinari ed aderenti della FIEFS hanno il diritto:

- a) di esercitare il voto;
- b) di essere eletti alle cariche federali
- c) di ricevere le eventuali pubblicazioni ufficiali della FIEFS;
- d) di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto;
- e) per i soli soci ordinari, di essere iscritti all'albo professionale in base alle norme regolamentari che verranno adottate dal C.D.N.

Gli iscritti aderenti eleggono solamente i loro rappresentanti negli Organi della Federazione.

ART. 8 — Per porre la propria candidatura alle cariche sociali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi internazionali riconosciuti;
- d) essere iscritti alla FIEFS ed essere in regola con le quote associative al momento della candidatura medesima;
- e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

È preclusa la possibilità per l'iscritto di candidarsi a più di una carica sociale nell'ambito della medesima assemblea. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività dell'Associazione; sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. Chi venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

ART. 9 — La nomina degli iscritti onorari e benemeriti è di competenza dell'Assemblea, su proposta del C.D.N o anche su segnalazione degli Organi periferici.

Il C.D.N può non accogliere le domande di ammissione a iscritto. Il CDN non accoglie la domanda di ammissione in mancanza dei prescritti requisiti, verbalizzandone le motivazioni.

ART. 10 — La qualità di iscritto si perde per:

- a) recesso;
- b) radiazione, adottata dagli organi di giustizia, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- c) morosità;
- d) perdita della qualifica di socio per il venire meno dei requisiti che l'hanno determinata.

ART. 11 — L'iscritto può sempre recedere dalla FIEFS.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata tre mesi prima della fine dell'anno stesso.

ART. 12 — L'iscritto che abbia fatto opera contraria alle finalità della FIEFS o lesiva del prestigio e degli interessi della Federazione deve essere deferito agli organi di giustizia che, nei casi più gravi, possono infliggere la radiazione.

La riammissione dell'iscritto è deliberata per concessione della grazia da parte Presidente, scontata almeno la metà della pena, in presenza di determinate circostanze e sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

ART. 13 — Il socio che non rinnova l'iscrizione entro il 31/3 di ogni anno è dichiarato moroso e in quanto tale è sospeso dai diritti sociali, decadendo di conseguenza da eventuali cariche sociali.

Regolarizzando successivamente la sua posizione, egli può, tuttavia, chiedere di essere riammesso nella sola qualità di iscritto, purché effettui il pagamento di tutte le rate dovute.

La sospensione, la decadenza e la eventuale riammissione sono deliberate dal C.D.N.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FIEFS

ART. 14 — Sono organi centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale - C.D.N.;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) l'Organo di Giustizia di primo grado;
- f) il Collegio dei probiviri;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

La carica di componente di organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale e periferica.

Sono Organi periferici della Federazione:

- 1) l'Assemblea regionale;
- 2) il Presidente Regionale;
- 3) il Consiglio regionale;
- 4) il Delegato provinciale.

Gli organi federali eletti durano in carica un quadriennio olimpico.

Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

ORGANI CENTRALI

Assemblea generale

ART. 15 — L'Assemblea generale è il massimo organo deliberante della FIEFS.

Essa è composta dai rappresentanti eletti in apposita Assemblea regionale, nella misura di 1 rappresentante ogni 20 iscritti, onorari ed ordinari, o porzione di 20.

La stessa proporzione si applica per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti aderenti.

Il verbale di detta apposita Assemblea regionale, con i nominativi dei rappresentanti eletti, dovrà pervenire, pena la esclusione, al Segretario generale almeno 16 giorni prima della data fissata, in prima convocazione, per l'Assemblea generale.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea generale da parte dei delegati, per qualsiasi causa, gli stessi potranno essere validamente sostituiti dai rispettivi supplenti, individuabili nel primo dei non eletti nell'ambito delle rispettive Assemblee regionali.

Partecipano, inoltre, all'Assemblea generale il Presidente della FIEFS, i componenti del C.D.N., i membri del Collegio dei probiviri, i Presidenti regionali ed i Delegati provinciali, in qualità di amministratori e di organi di controllo ma senza diritto di voto. Gli stessi infatti, non possono essere eletti delegati; parimenti, non possono ricevere deleghe in sostituzione di delegati regolarmente eletti nelle Assemblee regionali e impossibilitati a partecipare all'Assemblea generale.

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipare alle assemblee. La partecipazione alle assemblee è, altresì, preclusa nei confronti di coloro i quali abbiano subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

ART. 16 — L'Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria annualmente, entro il 30 aprile, dal Presidente della FIEFS su indicazione del C.D.N., per l'approvazione del conto consuntivo. Ogni quattro anni, nella seduta ordinaria successiva alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi l'Assemblea è anche elettiva, per il rinnovo degli organi sociali e va tenuta entro il 31 marzo.

In seduta straordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta del Presidente o di almeno la metà più uno dei membri del C.D.N., ovvero della maggioranza degli iscritti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere pubblicato sull'organo ufficiale di stampa della Federazione o su almeno due quotidiani di diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

Tale forma di pubblicità è sostitutiva, a tutti gli effetti, dell'avviso di convocazione personale ai singoli iscritti.

L'avviso di convocazione deve contenere oltre all'O.d.G., la data, il luogo e l'orario per la prima e la seconda convocazione.

Le votazioni per l'elezione degli organi devono essere separate e successive. Per le cariche degli organi collegiali dovrà essere indicato il numero massimo di preferenze che si possono esprimere: 12 per il C.D.N., 5 per il Collegio dei Probiviri e 5 per il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dovrà eleggere i propri organi: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e la Commissione scrutinio. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con iscritti candidati alle cariche.

I sistemi di votazione sono per alzata di mano e controprova, per appello nominale, a scrutinio segreto (obbligatorio nelle assemblee elettive) e per acclamazione (all'unanimità, a manifestare il palese consenso generale dei votanti) solo per gli organi dell'Assemblea.

ART. 17 — L'Assemblea nazionale elegge:

- 1) il Presidente della FIEFS;
- 2) i 14 componenti del C.D.N., di cui 2 fra gli iscritti aderenti;
- 3) i 5 componenti del Collegio dei probiviri;
- 4) i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 18 — L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare il conto consuntivo, corredato della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori;
- b) ogni quattro anni, entro il 31 marzo successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi, eleggere il Presidente, i componenti del C.D.N., i membri dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri che costituisce anche l'organo di appello;
- c) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

ART. 19 — L'assemblea straordinaria viene convocata entro 60 giorni dalla richiesta, viene svolta nei successivi 30 giorni e può:

- a) deliberare modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori. La destinazione del patrimonio è deliberata per finalità analoghe a quelle istituzionali della FIEFS;
- c) rinnovare, ove occorra, le cariche federali;
- d) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

ART. 20 — Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno la metà degli aventi diritto Delegati.

Se non si è raggiunto il numero legale le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e sono valide qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza dei voti.

Il Presidente

ART. 21 — Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea generale. Compie tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione, quelli di carattere urgente, salvo ratifica del C.D.N. per gli atti assunti in luogo del medesimo.

Egli, sentito il C.D.N., nomina il Segretario Generale della FIEFS, che ha compiti di tenuta dei libri contabili, dei verbali delle Assemblee, del protocollo della corrispondenza e di quanto attiene all'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il C.D.N. e la Giunta esecutiva, esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale fra gli iscritti ordinari.

ART. 22 — Il Presidente, nell'espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da due Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento precario del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente all'uopo delegato o, in difetto, dal più anziano di iscrizione.

ART. 23 — Il Presidente onorario può essere nominato, fra gli iscritti, ordinari ed onorari della FIEFS, che abbiano contribuito, in modo rilevante, al progresso dell'E.F.S. ed allo sviluppo della FIEFS.

La nomina è conferita dall'Assemblea generale, su proposta del C.D.N..

La carica di Presidente onorario è a vita.

ART. 24 — Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale - C.D.N. e la Giunta esecutiva

ART. 25 — Il C.D.N. è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai 14 Consiglieri eletti dall'Assemblea generale, fra gli iscritti.

I componenti del C.D.N. sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale.

ART. 26 — Il C.D.N. è organo di gestione e amministrazione dell'associazione.

Esso provvede:

- a) ad eleggere, nel suo seno, i due Vice Presidenti;
- b) ad eleggere il Consigliere membro di Giunta esecutiva;
- c) a deliberare i Regolamenti federali;
- d) a predisporre e deliberare il regolamento per la formazione e tenuta dell'albo professionale, nonché i principi deontologici;
- e) ad effettuare le decisioni dell'Assemblea generale;
- f) a programmare le attività del Centro Studi della FIEFS;
- g) a controllare le attività degli Organi della FIEFS, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- h) a predisporre insieme al Presidente il conto consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea annuale dei soci e trasmesso al CONI, nonché a predisporre, unitamente al Presidente, la relazione che accompagna il conto, quale sua parte integrante;
- i) ad approvare il bilancio di previsione e le relative variazioni, che, accompagnate dalla relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci, dovrà essere trasmesso al CONI;
- j) a promuovere ogni altra iniziativa idonea al conseguimento delle finalità statutarie;
- k) a disporre la convocazione delle Assemblee generali e ad approvarne l'ordine del giorno;
- l) a nominare i componenti della Commissione tecnico-scientifica;
- m) ad istituire un Ufficio di amministrazione che, composto da almeno 3 membri, attui in sede nazionale le deliberazioni del Consiglio stesso, in materia economico-amministrativa indichi agli Organi statutari periferici le norme di gestione;
- n) a nominare i delegati provinciali ed a nominare quelli comunali su proposta dei delegati provinciali (art. 34);
- o) a deliberare l'ammissione, o meno, degli iscritti ordinari, aderenti e le nomine degli onorari e dei benemeriti;
- p) ad effettuare il controllo di legittimità sulle elezioni dei Rappresentanti regionali;
- q) a determinare gli importi delle quote di tesseramento annuali;
- r) a deliberare, con la maggioranza dei suoi componenti, sullo scioglimento degli Organi periferici in caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli stessi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, nominando in loro vece un Commissario Straordinario, il quale dovrà provvedere, entro novanta giorni dalla nomina, a celebrare l'assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi decaduti.

Il C.D.N. nomina la Commissione Verifica poteri per le Assemblee elettive nazionali, della quale non possono far parte i candidati a cariche sociali nazionali.

Il C.D.N. può nominare una Commissione Verifica poteri nelle Assemblee elettive regionali, delle quali non possono far parte i candidati a cariche sociali regionali.

ART. 27 — Il C.D.N. deve essere convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in riunione ordinaria, dalle 2 alle 4 volte l'anno. La convocazione del C.D.N. avviene tramite lettera personale ordinaria ai singoli componenti.

Deve, inoltre, essere convocato, entro e non oltre 20 giorni, su richiesta scritta di almeno 7 dei suoi componenti. Le riunioni del C.D.N. sono valide quando siano presenti almeno 8 dei suoi componenti, in sede di prima convocazione, e parimenti in seconda convocazione. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio delibera con maggioranza assoluta.

La decadenza o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero C.D.N., della Giunta esecutiva e della Commissione tecnica nazionale.

Il C.D.N. deve ritenersi altresì decaduto in caso di mancata approvazione del conto consuntivo.

Infine, il C.D.N. decade in caso di dimissioni di almeno 8 Consiglieri nazionali. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

In caso di decadenza, per qualsivoglia motivo, non contemporanea nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio, si avrà la decadenza del Consiglio medesimo, ma non del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni per l'elezione dei soli Consiglieri.

In caso di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Direttivo, che resterà in prorogatio, unitamente al Presidente o, in dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, l'ordinaria amministrazione spetta al Presidente.

In caso di mancata approvazione del conto consuntivo l'ordinaria amministrazione spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

La decadenza del C.D.N. comporta la decadenza del Presidente, cui seguono convocazione e svolgimento dell'Assemblea generale straordinaria per la ricostituzione degli organi federali entro 90 giorni (60 + 30).

In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Nazionale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 28 — La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario generale della FIEFS e da un Consigliere eletto dal C.D.N.

La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al disbrigo degli affari correnti;
- b) attuare le deliberazioni del C.D.N.;
- c) deliberare con i poteri del C.D.N., quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del C.D.N. nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione a mezzo raccomandata o telegramma del Presidente, ordinariamente con cadenza quadrimestrale, facendo coincidere i tempi con quelli di svolgimento dell'Assemblea ordinaria annuale. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario per ragioni di urgenza e di opportunità per il buon funzionamento dell'Associazione. Il quorum costitutivo e deliberativo è pari a 3.

ART. 29 — In seno alla FIEFS può essere costituita una Commissione tecnica nazionale di almeno 10 membri nominati dal C.D.N. fra gli iscritti alla FIEFS.

La Commissione di studio ha il compito di realizzare tutte le iniziative di carattere chinesiologico e sportivo deliberate dal C.D.N..

La FIEFS può, inoltre, essere affiancata da un Centro studi nazionale aperto a tutte le forze culturali e sociali.

ORGANI DI GIUSTIZIA

L'organo di giustizia di primo grado

ART. 30 — Il C.D.N. nomina il Giudice di primo grado ed un supplente per la durata di un quadriennio. Il mandato è rinnovabile per non più di due quadrienni olimpici.

È competente a decidere, in primo grado, su tutte le infrazioni allo Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Giudice di primo grado deve emettere la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia.

Si deve garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per le contro deduzioni dell'incolpato.

Il provvedimento adottato, compiutamente motivato, deve essere comunicato entro cinque giorni all'interessato ed al C.D.N..

La carica di Giudice di primo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e non decade in caso di decadenza del C.D.N..

Il Collegio dei probiviri

ART. 31 — I provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado sono appellabili, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Il mandato è rinnovabile per non più di due quadrienni.

Nella sua prima riunione il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza di tre membri, compreso il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.

Esso deve emettere la sua decisione entro 90 giorni dalla presentazione dell'appello comunicandola all'interessato ed al C.D.N.

In caso di cessazione di uno o più membri del Collegio si provvede alla reintegrazione attraverso l'indizione di un'assemblea straordinaria.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e non decade in caso di decadenza del C.D.N..

Il Collegio dei revisori dei conti

ART. 32 — Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo della gestione tecnico-finanziaria della FIEFS e ne redige una relazione.

Il Collegio si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa, delibera a maggioranza assoluta ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza, come previsto dal Codice Civile.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea generale.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Dottori o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri componenti il Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità.

Tutti i componenti il Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.

I componenti del Collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per le sostituzioni e la decadenza dei singoli componenti si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Collegio Sindacale.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica federale.

ART. 33 — In caso di decadenza, dimissioni, impedimento o decesso di un componente del C.D.N. o del Collegio dei probiviri, subentra, nella rispettiva carica, il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea per la medesima categoria di iscritti.

Tale procedura può attuarsi a condizione che le vacanze non interessino un numero superiore alla metà dei componenti l'organo interessato.

Perché si possa procedere all'integrazione dei membri decaduti con il primo dei non eletti, occorre inoltre che quest'ultimo abbia ricevuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Diversamente si provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora questa sia stata di recente celebrata e le vacanze compromettano la funzionalità dell'organo si provvederà alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento (60 per la convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30).

ORGANI PERIFERICI

Assemblea e Consiglio regionale

ART. 34 — L'Assemblea regionale è costituita dagli iscritti ordinari e aderenti residenti nella regione.

L'Assemblea è convocata annualmente per l'approvazione della relazione sulla gestione e ogni quattro anni, prima dello svolgimento dell'Assemblea generale, per eleggere i membri del Consiglio regionale. Il Comitato Regionale è costituito in presenza di almeno 20 iscritti.

L'Assemblea regionale ad ogni quadriennio elegge il Presidente del Comitato regionale e i membri del Consiglio regionale, che verranno eletti in numero di 5 membri, di cui 1 fra gli iscritti aderenti.

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipare alle assemblee. La partecipazione alle assemblee è, altresì, preclusa nei confronti di coloro i quali abbiano subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Circa le norme per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea regionale, ordinaria e straordinaria, per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme per l'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria.

Consiglio regionale

ART. 35 — Il Consiglio regionale è composto da 5 membri, di cui 4 soci ordinari e 1 aderente, eletti a norma del precedente articolo.

Il Consiglio regionale assicura, nel proprio ambito, l'attuazione delle delibere degli Organi centrali e promuove le iniziative intese a coordinare le attività svolte nella regione dalla FIEFS.

Consiglio regionale è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Comitato regionale.

Riguardo il funzionamento e le eventuali ipotesi di decadenza e/o reintegrazione del Consiglio regionale, e per quanto altro non previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 36 — Per l'Assemblea regionale può essere rilasciata non più di una delega di voto, se i soci presenti nella Regione con diritto a voto sono almeno 20.

Il Delegato provinciale

ART. 37 — In ogni provincia, il C.D.N. nomina il Delegato provinciale.

Il Delegato è organo monocratico che resta in carica quattro anni e può essere riconfermato, fermo restando che potrà essere revocato dal C.D.N. in caso di gravi e persistenti inadempimenti nell'esercizio della propria funzione. La decadenza del C.D.N. comporta, di fatto, la decadenza del Delegato Provinciale, ad esso funzionalmente connesso.

Il Delegato provinciale, entro 60 giorni dalla sua nomina, è tenuto a proporre, fra gli iscritti della provincia, una rosa di nominativi, tra i quali il C.D.N. nominerà 3 iscritti ordinari, ed 1 aderente. I quattro nominati, unitamente al Delegato provinciale formano la Delegazione provinciale della FIEFS.

La Delegazione, nell'ambito della propria provincia, ha il compito di:

- 1) attuare, secondo le deliberazioni del C.D.N. tutte le attività previste all'art. 2 del presente Statuto;
- 2) proporre la nomina, ove occorra, di un Delegato comunale segnalandone il nominativo al C.D.N. per la necessaria deliberazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Modifiche statutarie

ART. 38 — Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate al C.D.N. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. Il C.D.N. verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il C.D.N. può indire, su propria iniziativa, un'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare eventuali emendamenti. Il C.D.N., in entrambi i casi, deve riportare sull'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento ed estinzione

ART. 39 — L'eventuale scioglimento della FIEFS è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli iscritti.

Il quorum di prima e di seconda convocazione deve essere pari ai 4/5 degli iscritti e la delibera di scioglimento deve essere votata dalla maggioranza dei 4/5 degli iscritti.

L'Assemblea, in tal caso, provvede alla nomina di un liquidatore e delibera sulla destinazione del fondo residuo secondo le norme di legge al momento vigenti.

Nel caso di scioglimento ed estinzione, l'Assemblea è di primo grado e, quindi, costituita da tutti gli aventi diritto a voto e non dai soli delegati.

ART. 40 — Il C.D.N. può deliberare la pubblicazione di un organo ufficiale di stampa della Federazione e nominare un Direttore. Parimenti può deliberare la cessazione dell'organo di stampa ufficiale esistente e/o la revoca dell'incarico di Direttore.

ART. 41 — Per effetto dell'appartenenza alla FIEFS il socio si impegna a non adire ad altre autorità diverse da quelle della Federazione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.

Il socio può chiedere al C.D.N. di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi ad adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

Il C.D.N. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dalla Federazione, comunicando al CONI il provvedimento.

ART. 42 — Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e la Federazione saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.

In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina l'organo di appello che designerà anche l'arbitro di parte, ove questa non abbia provveduto.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell'Unione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 43 — Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.